



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Emilia Salvatore Presidente rel.

dott. Carlo Bianconi Giudice.

dott.ssa Camilla Ovi Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti di SOLA MARCO, nato a CASTELFRANCO Emilia il 16-9-1955 , C.F. n. SLOMRC55P16C107I, residente in SAN Cesario sul PANARO (mo) via delle fosse n 13/b

O M I S S I S



O M I S S I S

P.Q.M.

Visti gli art. 1-2-121-40 e ss- 268 e ss dlgs.12-1-2019 n 14

Dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Sola MARCO nato a Castelfranco Emilia il 16-9-1955
residente in SAN Cesario sul Panaro via delle forsse n 13/B;

nomina Giudice Delegato il dott. Emilia Salvatore

nomina liquidatore il dott. Pietro Marco MeNETTI dell'ODCEC di MODENA;

autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cpc ad accedere alla banca dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e estrarre copia di essi, ad acquisire l'elenco dei clienti e fornitori di cui all'art 21 dl 31-5-2010n 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche, degli intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti, ad acquisire schede contabili di fornitori e clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al debitore il deposito entro 7 gg della documentazione indicata dall'art 270 comma 2 lett c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina al debitore e ad eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore a semplice richiesta tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori e terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di gg 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, proposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto,



dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area ,l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

pubblichino la presente sentenza e la trascrivano presso i Pubblici registri dei beni mobili e immobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;

notifichi quanto prima la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art 270 c 4 CCII,

provveda nel termine di gg 30 dalla comunicazione della sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, cui dovrà notificare senza indugio la sentenza ex art 270 comma 4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo per il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico.

Provveda entro 30 gg al deposito al GD di relazione sulla determinazione dell'eventuale quota di reddito da destinare ai creditori entro 30 gg

Completati entro 90 gg dall'apertura della liquidazione l'inventario dei beni del debitore; rediga nel medesimo termine il programma di liquidazione dell'attivo e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice Delegato;

provveda entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe ad attivare la procedura di esame del passivo ex art 273 CCII;

Depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte , accompagnato dal conto della gestione con allegato estratto conto della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ex art. 280-282 CCII; il rapporto una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC,

Modena, 28-2-2024

Il PRESIDENTE est.

EMILIA SALVATORE

